



Decreto Dirigenziale n. 523 del 04/08/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:

AVVISO ISTITUZIONE ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI E DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO ALL'ESTERO E NON ANCORA RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA (ART.13 D.L. 17/03/202, N.18 E S.M.I.).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- a) il D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente sostituito dall' art. 4, comma 8-sexies, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, all'art. 13, rubricato "Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione" dispone che "fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto";
- b) "per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge";
- c) il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, che dispone all'art. 6 bis, rubricato "Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie": "al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.";
- d) il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, al comma 5 quater dell'art. 10 rubricato "Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19" ha disposto che "all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";
- e) l'esercizio in via temporanea della professione sul territorio regionale per i soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e che non risiedono in Italia è condizionato alla titolarità di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa;

RILEVATO che

- a) il D.L. 30 marzo 2023, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023 n.56, al comma 3 dell'articolo 15 rubricato "Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero" dispone che "nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- b) che la richiamata normativa nazionale introduce un regime semplificato di natura temporanea in deroga al prodromico e necessario riconoscimento del titolo estero abilitante in Italia all'esercizio delle professioni sanitarie e della qualifica professionale di operatore sociosanitario, la cui procedura ordinaria è di competenza del Ministero della Salute;

RITENUTO

- a) necessario provvedere alla definizione di un percorso omogeneo, propedeutico a rendere effettivo l'impiego temporaneo del personale sanitario e degli operatori sociosanitari in possesso del titolo, conseguito all'estero, non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute; e per l'effetto:
- a.1) adottare la procedura per l'acquisizione delle domande e per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti, in possesso dei requisiti, che intendono esercitare temporaneamente nel territorio regionale presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, di cui allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a.2) adottare lo schema di domanda per la partecipazione alla procedura, di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ACCERTATA

l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e Dlgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e delle risultanze degli atti richiamati in premessa

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario responsabile della P.O., nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Personale del SSR

DECRETA

Per le finalità richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1. di adottare** la procedura per l'acquisizione delle domande e per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti, in possesso dei requisiti, che intendono esercitare temporaneamente nel territorio regionale presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, di cui allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di adottare** lo schema di domanda per la partecipazione alla procedura, di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di stabilire** che a seguito dell'acquisizione delle domande e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa richiamata in premessa, nelle more dell'adozione dell'Intesa di cui al comma 2 dell'art. 15 del D.L. 30 marzo, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n.56, si procederà all'istituzione di un elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che intendono esercitare temporaneamente, nel territorio regionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1 febbraio 2006 n.43 in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute;

4. **di demandare** alla UOD Personale del Servizio Sanitario Regionale la tenuta e l'aggiornamento del citato elenco;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto del Presidente alle Aziende sanitarie pubbliche della Campania, alle Associazioni datoriali dell'Ospedalità privata, agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Campania, agli Ordini Provinciali degli Infermieri della Campania, all'Ordine Professionale Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avv. Antonio Postiglione